

## STATUTO

### Art.1 (Denominazione sociale e sede)

E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della L.383/2000 l'associazione culturale senza scopo di lucro Enetiké. La sede dell'Associazione è fissata a Padova via A. Einstein n. 39.

### Art.2 (Principi e finalità)

L'Associazione è un'istituzione autonoma, apolitica e apartitica, non ha finalità di lucro ed ha una durata illimitata.

L'Associazione si propone di promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni storici, artistici e ambientali della città di Padova e del territorio ad essa legato.

Per il perseguimento di tale scopo l'Associazione si propone tra l'altro di :

- A. organizzare percorsi guidati, seminari ed eventi culturali;
- B. progettare attività didattiche, laboratori e corsi di formazione;
- C. promuovere e diffondere la cultura ecologica;
- D. pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici;
- E. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento;
- F. collaborare con altri enti ed associazioni per lo sviluppo di iniziative comuni.

### Art. 3- (Soci)

Sono ammessi nell'Associazione le persone fisiche che accettano gli articoli dello Statuto e che condividano gli scopi dell'associazione senza distinzioni di sesso, nazionalità, religione o credo politico. L'aspirante socio che intenda associarsi dovrà farne richiesta sottoscrivendo ed inoltrando una domanda apposita al Consiglio Direttivo, che prenderà in esame la candidatura.

In base al "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lvo. 196/2003), tutti i dati personali raccolti verranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. Ci sono due categorie di soci:

- **soci fondatori**: coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, devono pagare regolarmente la quota associativa stabilita dall'Assemblea.

- **soci effettivi**: coloro che si iscrivono con il pagamento della quota sociale. Possono associarsi i familiari dei soci effettivi anche se minori. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore o da un tutore legale del minore.

### Art. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

All'atto di iscrizione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dall'Assemblea dei soci, nel rispetto dello Statuto. Tale quota è intransmissibile e non rivalutabile secondo quanto previsto dall'art.148 Comma 8 lettera f) del TUIR.

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali doveri all'interno dell'Associazione, primo fra tutti il diritto di voto. Gli associati inoltre non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo. Non possono essere ammessi soci temporanei. I soci hanno diritto di intervenire all'assemblea. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato.

### Art. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e comunque decade automaticamente se non rinnova la quota d'iscrizione.

### Art. 6 - (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente e Vice-Presidente.

### Art. 7. - (Assemblea)

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, mediante avviso con posta cartacea o elettronica. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice-Presidente. Deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando la richiede almeno un terzo dei soci. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

### Art. 8 - (Compiti e validità dell'assemblea)

L'Assemblea Ordinaria elegge il Presidente, elegge il Consiglio Direttivo, approva il rendiconto economico-finanziario proposto dal Consiglio Direttivo, fissa l'importo della quota annuale di iscrizione, ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo, approva il programma annuale dell'Associazione e delibera su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. Per la costituzione legale dell'Assemblea Ordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza

degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti.

L'Assemblea Straordinaria approva e modifica lo Statuto, scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei soci.

Il verbale delle assemblee va sottoscritto dal Presidente e trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell'Associazione. E' riconosciuto a ogni socio il diritto di consultare i verbali.

#### **Art. 9 - (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da non meno di 3 elementi come verrà determinato dall'Assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'Atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese documentate da questi sostenute. Il Consiglio Direttivo elegge le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Segretario e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non demandati espressamente all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo; modifica lo Statuto in seduta straordinaria e con l'approvazione dell'80% dei componenti. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno la maggioranza dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

#### **Art.10 - (Presidente - Vice-Presidente - Segretario)**

Il Presidente dell'Associazione dura in carica 3 anni e può essere rieletto. Esso ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede l'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. In caso di sua assenza, il Presidente verrà sostituito dal Vice-Presidente. Il Segretario redige i verbali delle riunioni.

#### **Art.11 - (Risorse economiche)**

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- contributi e quote associative;

- donazioni e lasciti;

- ogni altro tipo di entrata ammessa dalla specifica normativa.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di eventuali utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve, durante la "vita" dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività statutariamente previste.

#### **Art. 12 - (Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente statuto; sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 13 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati convocati in Assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio dell'Associazione. Il patrimonio sarà devoluto, in ogni caso, ad altre associazioni con finalità analoghe o ad organismi operanti senza fini di lucro.

#### **Art. 19 - (Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nell'art.148 del T.U.I.R.

*Giuseppe...* *Sandra...* *Tram...*